

Risposta n. 67

OGGETTO: interessi attivi su carte revolving emesse nei confronti di persone fisiche residenti. Applicazione nei confronti di entità non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia, dell' imposta sui redditi di capitale e dell' imposta di bollo sugli estratti conto inviati via e-mail. I

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società (di seguito, la "*Banca*" o "*Istante*") è un istituto di credito con sede legale e residenza fiscale in Lussemburgo, autorizzato e controllato dalla Commissione per la vigilanza del settore finanziario di diritto lussemburghese (*Commission de Surveillance du Secteur Financier* - "CSSF") e privo di stabile organizzazione in Italia.

L'*Istante* ha come oggetto sociale, tra gli altri, "*il perseguimento dell'attività bancaria conformemente all'Art. 1 della legge 5 aprile 1993 (e successive modifiche) relativo al settore finanziario, in particolare l'emissione di carte di credito, la concessione di prestiti ai daetentori di carte di credito*". Attualmente l'*Istante*:

- beneficiando del cosiddetto regime di "passaporto europeo", svolge, oltre che in Lussemburgo, la suddetta attività in Austria, Germania, Francia e Spagna;
- è una banca online priva di stabili organizzazioni nei Paesi in cui attualmente opera;

- svolge tutte le attività di marketing, nonché le stipule dei contratti relativi al business delle carte di credito esclusivamente online;
- coopera anche con partner B2B (principalmente Mastercard) ed emette di conseguenza carte "co-branded".

La *Banca* intenderebbe operare anche sul mercato italiano offrendo le proprie carte di credito (in specie carte *revolving*) alla clientela italiana ed in particolare a persone fisiche non imprenditori residenti nel territorio nazionale.

Le carte di credito *revolving* rientrano nella più ampia categoria delle carte di credito ricaricabili ed hanno le stesse funzionalità della carta di credito tradizionale; a differenza di quest'ultima, però, non prevedono l'addebito delle spese a fine mese, ma consentono, indipendentemente dalle disponibilità del proprio conto, di restituire le somme prestate dalla *Banca* (saldo) in rate mensili.

Tale rapporto non prevede l'apertura di alcun conto corrente presso la *Banca* da parte del cliente.

Se il cliente sceglie di utilizzare la linea di credito, è tenuto a pagare gli interessi per gli acquisti di beni e servizi alla scadenza della data della restituzione della linea di credito, nonché, nel caso di prelievo di contante, a partire dalla data della transazione.

La *Banca* non addebita ulteriori commissioni per l'emissione della carta di credito (ad esempio nessun costo di adesione annuale) né commissioni per l'utilizzo della carta (ad esempio per l'uso dello sportello bancomat o l'utilizzo all'estero).

Le uniche commissioni che possono essere eventualmente addebitate sono collegate all'utilizzo illecito della carta di credito, come ad esempio la morosità nel pagamento delle rate o del saldo.

In Italia la carta sarà offerta a persone fisiche (maggioirenni) residenti sul territorio nazionale e non titolari di reddito di impresa.

Il cliente perfezionerà l'accordo con la *Banca* attraverso una procedura online inserendo tutti i dati necessari (inclusi quelli eventualmente richiesti dalla normativa nazionale).

I clienti riceveranno mensilmente, via e-mail, un estratto conto che indicherà i movimenti effettuati (acquisti effettuati e/o prelievi di contanti) e l'ammontare minimo che il cliente dovrà rimborsare entro la data di pagamento (che è, generalmente, fissata in due settimane dall'invio dell'estratto conto).

Al riguardo, l'*Istante* intende conoscere preventivamente il parere dell'Amministrazione finanziaria relativamente ai pagamenti di interessi corrisposti da persone fisiche (non imprenditori) a favore della stessa e relativi alla propria attività istituzionale da esercitarsi senza alcuna stabile organizzazione in Italia.

In particolare, la *Banca* intende sapere:

- se la fattispecie prospettata pur rientrando, per il rinvio dell'articolo 23, comma 1, lettera *b*) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nel campo di applicazione dell'articolo 44, comma 1, del medesimo Testo unico consenta all'*Istante* di determinare l'ammontare degli interessi da assoggettare a tassazione in Italia al netto dei costi sostenuti per generare tale reddito, sulla base dei principi generali sanciti con la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-18/15 del 13 luglio 2016 (nel seguito solo "Brisal"), fermo restando l'applicabilità al caso di specie del regime convenzionale Italia - Lussemburgo, più favorevole. In caso affermativo, l'*Istante* chiede se, sulla base dei medesimi principi espressi con la citata sentenza, sia possibile dedurre dalla base imponibile anche le eventuali perdite sui crediti che potranno derivare dalla commercializzazione di carte di credito in Italia;

- se l'estratto conto inviato mediante e-mail ai clienti italiani rientri negli atti soggetti all'imposta di bollo in misura fissa di Euro 2,00 (quando la somma supera Euro 77,47) di cui all'articolo 13, comma 2, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento alla possibilità di assoggettare a tassazione gli interessi al netto dei costi connessi al conseguimento degli stessi, l'*Istante* ritiene che la risposta possa essere affermativa.

A parere dell'*Istante* gli interessi e gli altri proventi relativi ai finanziamenti erogati da soggetti non residenti non possono essere assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 45 del Tuir, secondo il quale «*il reddito di capitale e costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione*».

Per gli istituti di credito residenti, gli stessi interessi costituiscono proventi tipici della loro attività e come tali vengono tassati al netto dei relativi costi.

Con riferimento a questa specifica questione, l'*Istante* ritiene di poter dedurre i costi connessi alla produzione del reddito (interessi) in esame, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti, in ossequio ai principi comunitari che si sono consolidati sul punto.

Ciò detto, con la citata sentenza "Brisal" la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha innanzitutto affermato che i prestatori di servizi (Istituti finanziari) residenti e non residenti sono in una posizione del tutto analoga quando si tratta di prendere in considerazione le spese direttamente connesse all'attività prestata. Di conseguenza, secondo i giudici comunitari, riservare ai non residenti un trattamento diverso comporta una restrizione contraria al diritto UE che può essere giustificata solo in presenza di giustificati motivi.

Conseguentemente, a parere della Corte, l'imposizione nello Stato della fonte degli interessi transfrontalieri percepiti nell'esercizio di una attività economica deve essere effettuata al netto dei costi diretti di produzione in quanto "*in linea di principio, i non residenti devono poter dedurre le spese aventi stessa natura di quelle che i residenti sono autorizzati a dedurre*", pena la violazione del principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'*Istante* è dell'avviso che la determinazione degli redditi imponibili (interessi) debba avvenire al netto dei costi direttamente connessi alla produzione dello stesso.

Tra questi costi si ritiene possano includersi anche le perdite su crediti che eventualmente deriveranno dall'attività di gestione delle carte *revolving* in Italia.

Per quanto riguarda l'aliquota da applicare al reddito imponibile così determinato, l'*Istante* ritiene altresì che possa applicarsi in via opzionale sia l'aliquota IRES ordinaria del 24 per cento che la minore aliquota del 10 per cento, prevista dall'articolo 11, comma 2, della Convenzione Italia - Lussemburgo tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in base alla quale tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

L'*Istante* reputa, ad ogni modo, che l'aliquota convenzionale debba comunque potersi applicare al caso di specie (in dichiarazione, Modello Redditi SC) a prescindere dalla possibilità di poter dedurre le spese direttamente connesse al reddito (interessi) da produrre in Italia in relazione al *business* delle carte *revolving* così come descritto in premessa.

Con riferimento alla necessità di dover assoggettare ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, l'estratto conto mensile, che indicherà i movimenti effettuati (acquisti effettuati e/o prelievi di contanti) e l'ammontare minimo che il Cliente dovrà rimborsare entro una determinata data, l'*Istante* ritiene che non sussistano i requisiti richiesti dalla disciplina in commento.

L'articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e registri indicati nell'annessa Tariffa.

L'articolo 13, comma 2, della Tariffa dispone che sono soggetti ad imposta in

misura fissa pari ad Euro 2,00 «*Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento e accreditalamento di somme, portanti o meno la causale dell'addebitamento e accreditalamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47)*».

Infine, l'articolo 2 del citato d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che «*L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II*». Nel caso di specie, posto che l'estratto conto si manifesta come un documento informatico (non cartaceo) che viene redatto in Lussemburgo e trasmesso al Cliente tramite posta elettronica, l'*Istante* ritiene che l'imposta di bollo non sia dovuta, atteso che, trattandosi di atto rientrante nella parte I della tariffa come sopra specificato, ai fini dell'applicazione dell'imposta è richiesta la «*formazione dell'atto nello Stato italiano*».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al primo quesito, concernente la modalità di tassazione degli interessi che l'*Istante*, società lussemburghese priva di stabile organizzazione in Italia, percepisce da persone fisiche (non esercenti attività di impresa) residenti in Italia si fa presente che l'Amministrazione, seppur con prassi antecedente alla citata sentenza "Brisal", ha chiarito i principi ispiratori della tassazione in Italia dei soggetti non residenti che trovano fondamento nel sistema normativo italiano, tuttora vigente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del Tuir, ai fini dell'applicazione dell'imposta ai non residenti, i redditi di impresa realizzati da un soggetto estero, si considerano prodotti nel territorio dello Stato solo se derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Ai soggetti non residenti, si applica il comma 3 dell'articolo 151 del Tuir, in base al quale i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo delle società e degli

enti commerciali non residenti, ad accezione dei redditi d'impresa prodotti da stabili organizzazioni nel territorio italiano, sono determinati secondo l'applicazione delle disposizioni del Titolo I del Tuir, relative alle categorie reddituali nelle quali rientrano.

Ciò posto, dunque, gli interessi pagati da un soggetto residente in Italia ad una banca non residente priva di stabile organizzazione in Italia seguono il trattamento impositivo degli interessi, elementi di reddito in relazione ai quali sono previste, anche ai fini convenzionali, apposite disposizioni (v. articolo 11 del Modello di Convenzione OCSE). Al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4 dell'articolo 7 del modello di Convenzione stabilisce che "*Where profits include items of income which are dealt separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article*".

Tanto premesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 151 del Tuir si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di cui all'articolo 23 del medesimo Testo unico.

Tale ultima norma, al comma 1, lettera *b*), considera prodotti in Italia «*i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali*».

Dall'applicazione delle norme domestiche, consegue, pertanto, l'assoggettamento ad imposizione in Italia degli interessi pagati da residenti nel territorio dello Stato alla Banca istante come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del Tuir.

In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Con riferimento al caso prospettato dall'*Istante* - in cui detti interessi saranno corrisposti da soggetti privati residenti che, non essendo sostituti d'imposta (in quanto soggetti non imprenditori) al momento del pagamento non dovranno effettuare alcuna ritenuta alla fonte - la banca estera, priva di stabile organizzazione nel territorio dello

Stato, deve tassare tali proventi in Italia (qualificandoli come redditi di capitale) e presentare ai fini dichiarativi il Modello Redditi SC. Il livello di imposizione da applicare alla banca non residente può essere inferiore a quello previsto dalla normativa domestica (aliquota IRES ordinaria del 24 per cento) in quanto può trovare applicazione il regime previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

La disciplina domestica deve essere, quindi, coordinata con le disposizioni di eventuali accordi internazionali conclusi dall'Italia.

La Repubblica Italiana ha concluso con il Lussemburgo una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n.747 (di seguito, "Convenzione").

L'articolo 11, primo paragrafo, della Convenzione stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore. Il successivo secondo paragrafo prevede che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte *«ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi»*.

La disposizione convenzionale, nell'introdurre una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte, si riferisce all'imposta da quest'ultimo applicata, limitandola al 10 per cento, senza circoscrivere l'aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un sostituto d'imposta.

Tuttavia, affinché possa trovare applicazione il più favorevole trattamento convenzionale, è necessario che la *Banca* sia una persona residente ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione e che sia il beneficiario effettivo dei redditi.

Si tratta di requisiti la cui verifica non può essere condotta in questa sede, involgendo necessariamente un'attività di riscontro e di esame di elementi fattuali che esula dall'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge

27 luglio 2000, n. 212.

Alla luce della Convenzione, quindi, in presenza delle predette condizioni soggettive, si ritiene che l'*Istante* possa godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d'imposta.

Pertanto, in relazione agli interessi percepiti a fronte delle di carte *revolving* concesse a persone fisiche residenti in Italia, l'*Istante* può applicare l'aliquota convenzionale direttamente nel Modello Redditi SC, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in colonna 2, l'aliquota del 10 per cento.

Resta inteso che, per quanto sopra esposto, la ritenuta è applicata sull'ammontare lordo degli interessi di fonte italiana.

In merito al secondo quesito occorre preliminarmente rappresentare che il documento che la *Banca* invia al cliente ha sia la funzione di informare lo stesso delle movimentazioni effettuate (acquisti e/o prelievi di contanti) mediante l'utilizzo della carta di credito *revolving* e sia la funzione di richiesta dell'ammontare minimo che il cliente dovrà rimborsare entro la data di pagamento (solitamente due settimane dall'invio del documento).

In effetti, come si rileva dalla bozza di contratto inviata a seguito della richiesta di documentazione integrativa, tra le clausole contrattuali si evidenzia al punto 7, che il cliente "*Riceverà l'estratto conto via e-mail alla conclusione di ogni periodo contabile (ovvero il 15 di ogni mese). In caso di mancata ricezione dell'estratto conto entro tale data, deve informarci immediatamente. Qualora non ci comunichi il mancato ricevimento entro trenta giorni da tale data, l'estratto conto sarà considerato effettivamente consegnato e ricevuto nei tempi previsti. Qualsiasi obiezione all'accuratezza dell'estratto conto deve essere notificata immediatamente per iscritto via e-mail dopo la ricezione del documento in questione. In assenza di obiezioni all'estratto conto entro trenta giorni dal ricevimento, esso si intenderà accettato*".

A seguito di tale richiesta, quindi, il cliente ha la facoltà di opporre obiezioni

rispetto al suo contenuto ovvero di accettare la richiesta di pagamento.

Il processo di formazione di tale negozio giuridico che, come visto, coinvolge entrambe le parti (sia la *Banca* che il cliente), termina con l'accettazione (anche tacita e presunta) da parte del cliente; tale momento è quindi rilevante ai fini della formazione dell'atto, vale a dire quando il documento è idoneo a produrre determinati effetti giuridici.

In tal senso, può ritenersi che tale documento si intende formato nel momento in cui chi lo ha predisposto ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; la "formazione" dell'estratto conto si ha nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, si da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (cfr Cassazione Civile sentenza del 20 gennaio 2003, n. 773).

Inoltre, assume altresì rilievo ai fini del quesito in esame l'ulteriore circostanza che la legge applicabile al contratto di finanziamento tra la *Banca* estera ed il cliente italiano è quella della legislazione del mercato dove si andrà ad operare, vale a dire la legge vigente in materia sul territorio italiano.

Per le suesposte considerazioni, diversamente da quanto sostenuto dall'*Istante*, si ritiene che il documento oggetto del quesito soddisfi, tra l'altro, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui l'imposta di bollo «è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa se formati nello Stato».

Più in particolare, quindi, tale documento rientra nel campo di applicazione dell'articolo 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'applicazione all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per gli «*Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di*

addebitamento e accreditalamento di somme, portanti o meno la causale dell'addebitamento e accreditalamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47)».

In definitiva, si ritiene che l'estratto conto relativo alle carte di credito *revolving* è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2 del citato d.P.R. e dell'articolo 13, comma 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e, nel presupposto, che l'operato della *Banca* sia conforme alla normativa regolamentare bancaria e finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)